SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

88G0371 - 88G0372

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 luglio 1988, n. 319.

Rifinanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 1.670.837, a titolo di contributo italiano per il biennio 1986-1987 ed a saldo del contributo dovuto per il biennio 1984-1985, per il rifinanziamento del «Piano di azione per il Mediterraneo» in applicazione della convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento piano d'azione per il Mediterraneo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1848):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 28 gennaio 1988, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 10 marzo 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 945):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 19 aprile 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 29 giugno 1988 e approvato il 13 luglio 1988.

88G0366

LEGGE 25 luglio 1988, n. 320.

Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza di tutto il personale di ruolo comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti italiani di cultura è sospesa fino all'approvazione della riforma organica di detti istituti e, comunque, non oltre il 31 agosto 1990.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione degli affari esteri di disporre trasferimenti per ragioni di servizio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2555):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 6 aprile 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 17 maggio 1988, con pareri delle commissioni III, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione l'8 giugno 1988 e approvato il 15 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1140):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 22 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 13 luglio 1988.

88G0367

LEGGE 5 agosto 1988, n. 321.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 3, sono soppresse le parole: «e dalla risoluzione degli esistenti contratti».

All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse lè parole: «del comma 1».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, è autorizzato ad assumere tredici unità lavorative dipendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dalla Fabbricazioni Nucleari Spa già operanti presso il centro ENEA-IFEC di Saluggia. All'onere relativo, stimato in 475 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 132 del 7 giugno 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 2 settembre 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1090):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 7 giugno 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 7 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 giugno 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 giugno 1988.

Esaminato dalla 10ª commissione il 15 e 16 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 28 giugno 1988 (atto n. 1090/*A* - relatore sen. VETTORI).

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2990):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 12 luglio 1988, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 luglio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 luglio 1988.

Esaminato dalla X commissione il 21 luglio 1988.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 26 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1090-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 28 luglio 1988, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 2 agosto 1988.

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1988.

88G0379

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1988.

Trasferimento di un credito dall'Istituto di incremento ippico di Pisa all'Istituto di incremento ippico di Foggia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altri degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, relativo al riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto di incremento ippico di Pisa;

Vista la legge del 21 ottobre 1978, n. 641, di soppressione del citato Istituto;

Considerato che il signor Lestingi Alberto, a seguito dell'ingiunzione di pagamento della somma di L. 4.883.040 relativa a pensioni fattrici ha opposto causa presso il tribunale di Roma;

Considerato che l'udienza relativa alla vertenza in argomento è stata rinviata al 2 febbraio 1989;

Ritenuto che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto di incremento ippico di Pisa è necessario far ricorso alla procedura di cui alla citata legge n. 356/58;

Decreta:

Il credito di L. 4.883.040, vantato dall'Istituto di incremento ippico di Pisa è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge n. 1404/56 aggiunto dalla citata legge 18 marzo 1958, n. 356, all'Istituto di incremento ippico di Foggia, previo versamento di tale importo all'Istituto di incremento ippico di Pisa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1988
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 248

88A3263

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Monte della caccia», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 20 maggio 1988 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Monte della caccia», con sede in Roma, via G.B. Martini, 2;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Monte della caccia», con sede in Roma, via G.B. Martini, 2, costituita per rogito notaio Antonio Rossetti in data 6 giugno 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3265

DECRETO 20 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Monte Cagno» - Società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 20 maggio 1988 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. edilizia «Monte Cagno», con sede in Roma, via Sabotino, 2;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa a r.l. edilizia «Monte Cagno», con sede in Roma, via Sabotino, 2, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Moscatelli in data 2 marzo 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Eugenio Cerra, nato a Catanzaro il 17 gennaio 1949, via Romano Calò, 84, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3266

DECRETO 20 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Edilmontaggi - Società cooperativa a r.l.», in Migliarino Pisano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della Cooperativa edilizia Edilmontaggi - Società cooperativa a r.l., con sede in Migliarino Pisano (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Edilmontaggi - Società cooperativa a r.l., con sede in Migliarino Pisano (Pisa), iscritta al n. 5417 reg. soc. del tribunale di Pisa, costituita per rogito notaio dott. Umberto Mario Ciampi di Pisa in data 16 giugno 1978, rep. 116783, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Fabrizio Gasperini, residente in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 26, Cascina (Pisa), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3256

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° agosto 1988.

Diniego alla Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Palermo, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dell'assessorato all'industria della regione siciliana in data 26 gennaio 1982, n. 90 e 13 aprile 1982, n. 388, con i quali la S.p.a. Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, già Tuttolomondo - S.p.a., società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, è stata autorizzata nell'ambito del territorio della regione siciliana, ad esercitare l'attività assicurativa nei seguenti rami danni: «tutti i rami danni, assicurazione auto, assicurazioni marittime e trasporti, assicurazioni aeronautiche, incendio ed altri danni ai beni, responsabilità civile, credito e cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria, con esclusione degli infortuni individuali»;

Vista la domanda in data 7 luglio 1988 della Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa per l'intero territorio nazionale in tutti i rami danni e precisamente: Infortuni, compresi i rischi individuali, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri e natanti, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 25 luglio 1988 prot. n. 861136, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP ha espresso parere negativo in ordine all'istanza anzidetta di autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa su tutto il territorio nazionale presentata dalla S.p.a. Suditalia (S.I.A.), con sede in Palermo, proponendo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 17 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la relazione in data 25 luglio 1988 per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella riunione del 28 luglio 1988, ha espresso parere negativo al rilascio della richiesta autorizzazione per i medesimi motivi indicati dall'ISVAP;

Decreta:

Alla S.p.a. Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, è fatto diniego dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa su tutto il territorio nazionale in tutti i rami danni e precisamente: infortuni, compresi i rischi individuali, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri e natanti, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria, per i motivi citati in premessa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3257

DECRETO 1° agosto 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, concernente il trasferimento all'assessorato regionale siciliano delle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumono rischi entro i limiti territoriali della regione siciliana;

Visto il decreto 26 gennaio 1982, n. 90, con il quale l'assessore per l'industria della regione siciliana ha autorizzato la «Tuttolomondo S.p.a. - Società di assicurazioni e riassicurazioni», con sede legale in Palermo, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nell'ambito del territorio della medesima regione siciliana per i seguenti rami: tutti i rami danni elencati nell'allegato I, lettera *A*, della legge n. 295 denominati alla lettera *B* della stessa legge come appresso: assicurazione auto, assicurazioni marittime e trasporti, assicurazioni aeronautiche, incendio ed altri danni ai beni, responsabilità civile, credito e cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria;

Visto il decreto 13 aprile 1982, n. 388, con il quale l'assessore per l'industria della regione siciliana: visto il citato decreto assessorale 26 gennaio 1982, n. 90; ritenuto che per quanto riguarda il ramo infortuni lo stesso deve intendersi autorizzato con esclusione degli infortuni individuali, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182; rilevata la modifica della ragione sociale della società in questione da «Tuttolomondo Assicurazioni S.p.a.» - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, via E. Amari, 38, in «Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Palermo, via E. Amari, 38; considerato che rimangono invariati gli organi sociali della società; ha decretato: che l'autorizzazione accordata alla Tuttolomondo S.p.a. con il decreto assessorale n. 90 del 26 gennaio 1982 viene intestata, per i motivi anzidetti, alla Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Palermo; che la Suditalia (S.I.A.) S.p.a. è autorizzata ad esercitare nell'ambito del territorio della regione siciliana tutti i rami danni, così come precisato nel precedente decreto n. 90 del 26 gennaio 1982, con eclusione degli infortuni individuali;

Vista la sentenza n. 634 in data 8 giugno 1988, con la quale la Corte costituzionale, decidendo in merito al giudizio promosso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per conflitto di attribuzione sorto a seguito del citato decreto assessorale n. 90 del 26 gennaio 1982, ha dichiarato che spetta allo Stato autorizzare imprese di assicurazione aventi sede in Sicilia ad esercitare attività assicurativa avente per oggetto l'assunzione di rischi che possono verificarsi fuori dal territorio della regione siciliana, restando esclusa, per quanto riguarda specificamente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ogni competenza della regione in ordine all'esercizio di tale assicurazione, anche limitatamente al rischio connesso alla circolazione degli autoveicoli e dei natanti nell'ambito territoriale della Sicilia, annullando, in conseguenza, il ripetuto decreto assessorale n. 90 del 26 gennaio 1982;

Vista la nota n. 861133 in data 25 luglio 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, nella seduta del 22 luglio 1988, ha deliberato, ex art. 14, lettera *l)*, della legge 12 agosto 1982, n. 576, di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., già Tuttolomondo S.p.a. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private in data 22 luglio 1988 predisposta dall'ISVAP, in cui sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui recepite, in base alle quali è stata formulata la proposta anzidetta;

Ritenuto che, a seguito della citata sentenza n. 634 in data 8 giugno 1988 della Corte costituzionale, la Tuttolomondo S.p.a., ora Suditalia (S.I.A.) S.p.a., ricade tra quelle imprese che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Visto l'art. 75 della richiamata legge 10 giugno 1978, n. 295, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il provvedimento di liquidazione coatta delle società che esercitino l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1988, ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale alla Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. è stata denegata l'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni;

Decreta:

Art. 1.

Alla Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., già Tuttolomondo S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Gigliuto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., già Tuttolomondo S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 2.500.000 lorde a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 17 aprile 1987.

Art. 4.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3258

DECRETO 2 agosto 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «S.p.a. Si.Mi.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante norme urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1987, con il quale la società «Tecfinance S.p.a.», con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945, con studio in corso Francia n. 221;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Tecfinance S.p.a.», composto da:

avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura;

un rappresentante della «S.p.a. Cementi armati centrifugati»;

un rappresentante della «S.p.a. Agenzia viaggi Gemini»;

Vista la sentenza n. 459/83, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società «S.p.a. Si.Mi.», con sede in Napoli;

Vista la sentenza del 14 giugno 1988, con la quale il tribunale di Napoli ha riconosciuto applicabili alla società «S.p.a. Si.Mi.», con sede in Napoli, gli articoli 2, primo comma, lettere *b), c),* e *d),* del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e 4-*bis* del citato decreto-legge n. 27/1987 e, pertanto, la società «S.p.a. Si.Mi.» assoggettabile alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Constatato che il capitale sociale della «S.p.a. Si.Mi.», risultava posseduto per il 95% dalla predetta «Tecfinance S.p.a.», che quest'ultima aveva finanziato la «S.p.a. Si.Mi.» in via continuativa e risultava avere con essa unicità di direzione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «S.p.a. Si.Mi.» alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura medesima gli stessi organi già nominati per la società «Tecfinance S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «S.p.a. Si.Mi.», con sede in Napoli, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della «S.p.a. Si.Mi.», è preposto l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945, quale commissario liquidatore della «Tecfinance S.p.a.».

3. Sono nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «S.p.a. Si.Mi.», in quanto membri del comitato di sorveglianza della «Tecfinance S.p.a.»:

avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura;

un rappresentante della «S.p.a. Cementi armati centrifugati»;

un rappresentante della «S.p.a. Agenzia viaggi Gemini».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3267

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1988.

Istituzione presso il Ministero delle finanze della Conferenza generale consultiva dei dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 4 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, concernente le nuove istruzioni sul servizio d'ispezione;

Visto l'art. 8, lettera *a)*, della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Tenuto conto della validità delle distinte riunioni periodiche dei dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e degli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Rilevata la necessità di istituzionalizzare il coordinamento delle attività dei suindicati ispettorati;

Riconosciuta l'esigenza di attuare il suddetto coordinamento a mezzo dell'istituzione di un organo consultivo che possa fornire i pareri nei settori dell'imposizione diretta e delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 14 luglio 1988;

Decreta:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero delle finanze la Conferenza generale consultiva dei dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Sono componenti della Conferenza istituita con il precedente articolo il direttore generale delle imposte dirette e il direttore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari, i dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e degli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari, i reggenti i predetti ispettorati compartimentali ai sensi dell'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, i dirigenti degli uffici ispettivi centrali delle direzioni generali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il dirigente del servizio permanente di controllo A.C.I. e S.I.A.E.

Essa è presieduta da uno dei due direttori generali con alternatività semestrale.

In caso di assenza o di impedimento dei componenti, le supplenze sono così disciplinate:

i direttori generali sono sostituiti dai vice direttori generali;

il direttore del SECIT è sostituito dall'ispettore tributario eletto nel comitato di coordinamento con maggior numero di voti, a mente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica *15 gennaio 1981, n. 10*;

i dirigenti superiori capi di compartimento e i reggenti sono sostituiti dai funzionari con maggiore anzianità in servizio presso gli ispettorati compartimentali;

i dirigenti degli uffici ispettivi centrali e del servizio permanente di controllo A.C.I. e S.I.A.E. sono sostituiti dal funzionario con maggior anzianità in servizio presso i predetti uffici.

Il presidente della Conferenza, qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno lo richiedano, può disporre la partecipazione alle riunioni di altri direttori generali del Ministero delle finanze e del direttore della scuola centrale tributaria, o dei dirigenti da essi delegati, nonché di ufficiali generali o superiori della Guardia di finanza, di dirigenti delle due direzioni generali, di responsabili della società incaricata della gestione informativa del Ministero delle finanze. Può inoltre invitare i rappresentanti di altre amministrazioni e di enti pubblici, anche territoriali, interessati alle materie trattate.

Art. 3.

La Conferenza generale consultiva, su richiesta:

a) del presidente;

b) dei direttori generali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, congiuntamente o disgiuntamente;

c) dei dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette oppure degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari,

dà pareri su problematiche generali e specifiche di interesse comune dei settori dell'imposizione diretta e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché su ogni questione che possa riguardare il coordinamento tra i due settori impositivi, con particolare riferimento all'attività degli uffici per i servizi di accertamento, di riscossione e di ispezione interna ed esterna.

Art. 4.

La Conferenza consultiva si riunisce di regola una volta l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, ovvero su proposta motivata, anche disgiunta, dei due direttori generali o di almeno un terzo dei componenti.

Art. 5.

Le funzioni di segretario della Conferenza sono affidate ad un primo dirigente in servizio presso uno dei due uffici ispettivi centrali. La durata dell'incarico è annuale.

Il segretario comunicherà l'ordine del giorno ai componenti della Conferenza almeno trenta giorni prima della discussione. I pareri vengono assunti dalla Conferenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Nell'ambito della Conferenza è istituito un comitato ristretto composto:

dai direttori generali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che lo presiedono a turno;

dal direttore del SECIT;

da quattro dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e da quattro dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari designati annualmente nell'ultima riunione dei rispettivi collegi dei dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari;

dai dirigenti gli uffici ispettivi centrali.

Il comitato ristretto provvede ad istruire preventivamente e a riferire alla Conferenza sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché a definire concretamente, anche per quanto concerne gli aspetti operativi, le determinazioni adottate dalla Conferenza.

Art. 7.

Le distinte riunioni dei collegi dei dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari continueranno a svolgersi, con frequenza minima di due volte l'anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3259

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 luglio 1988, n. F.L 24/88.

Legge 16 maggio 1984, n. 138 - Occupazione giovanile.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali
A tutte le comunità montane
Ai prefetti della Repubblica
Ai Commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Al Commissario dello Stato nella regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna
Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai Commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

§ 1. *Premessa.*

In ottemperanza al disposto dell'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, con decreto interministeriale del 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984, sono state stabilite le modalità di ammissione al rimborso e di erogazione dei fondi necessari alla corresponsione del trattamento economico del personale giovanile occupato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Successivamente, ogni qual volta si è reso necessario, questo Ministero ha provveduto a diramare, tramite le prefetture, direttive per una corretta applicazione della predetta legge n. 138/1984.

Tuttavia, dall'esame della certificazione pervenuta durante il corrente esercizio finanziario nonché dai quesiti posti da vari enti locali, risulta che non tutte le amministrazioni hanno recepito ed applicato in modo corretto dette direttive per cui si ritiene indispensabile richiamare le principali condizioni alle quali debbono attenersi gli enti interessati ai fini dell'ammissione al rimborso previsto dal predetto art. 7 della già citata legge 16 maggio 1984, n. 138.

§ 2. *Certificazioni.*

Il Ministero dell'interno rimborsa, in virtù della citata legge n. 138/1984, alle province, ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate gli oneri del trattamento economico dei giovani assunti esclusivamente ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, idonei di concorso ed iscritti nelle graduatorie uniche regionali ai sensi degli articoli 26-*ter* e 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 669, che alla data del 1° gennaio 1984 non avevano ancora trovato definitiva sistemazione.

Gli enti interessati che intendono richiedere somme in anticipazione ed a saldo delle spese sostenute per tale personale sono tenuti alla compilazione degli appositi certificati con i criteri indicati nel predetto decreto interministeriale del 6 agosto 1984.

Le somme ammesse a rimborso sono quelle concernenti gli assegni fissi (costituiti dalle voci stipendio, indennità integrativa speciale ed aggiunta di famiglia) e gli oneri riflessi a carico degli enti.

Sono ammessi al rimborso anche gli importi erogati a titolo di compenso incentivante la produttività ed a titolo di aumenti periodici biennali nella misura del 2,50% come previsto dall'art. 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1984 e la data di sistemazione del personale.

Non sono ammessi a rimborso gli oneri per compenso di lavoro straordinario e per indennità di missione in quanto trattasi di prestazioni eventuali che, se richieste, debbono essere finanziate con i normali mezzi di bilancio delle amministrazioni locali.

Inoltre, non sono rimborsabili gli oneri per il trattamento economico dei dipendenti già di ruolo degli enti locali che, in virtù del quinto comma dell'art. 26-*ter* del succitato decreto-legge n. 663/1979, sono stati ammessi a sostenere gli esami di idoneità per la qualifica superiore in quanto, pur se inseriti nelle graduatorie regionali delle liste giovanili, non rientrano nella categoria del personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977.

Le somme che il Ministero dell'interno eroga a norma del precitato art. 7 della legge n. 138/1984, sia a titolo di anticipazioni che di saldi, concernono sempre rimborsi di spese già sostenute per cui le amministrazioni interessate sono tenute a corrispondere puntualmente le competenze ai dipendenti interessati, usufruendo di normali mezzi di bilancio.

§ 3. *Quantificazione delle somme da chiedere a rimborso.*

Ai sensi del già richiamato art. 7 della legge n. 138/1984 questo Ministero provvede, dal 1° gennaio 1984, al rimborso delle somme necessarie al trattamento economico sia per il personale giovanile ancora in attesa di sistemazione sia per quello che mano a mano è stato inserito nei ruoli degli enti locali (pianta organica e ruolo soprannumerario) purché la data di tale inserimento non abbia decorrenza anteriore a quella del 1° gennaio 1984.

Ai fini della quantificazione delle somme da chiedere a rimborso per il personale in attesa di sistemazione, gli enti interessati debbono far riferimento alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663. Di conseguenza per tale personale, dal 1° gennaio 1984 e fino alla data di inserimento nei ruoli, il trattamento economico ammissibile è esclusivamente quello di base minimo previsto per i dipendenti civili dello Stato non di ruolo.

Per la quantificazione delle somme da richiedere per il personale sistemato nei ruoli dal 1° gennaio 1984 in poi, gli enti debbono far riferimento al trattamento economico iniziale del livello di inquadramento con le progressioni economiche maturate dal giorno dell'inquadramento stesso. Di conseguenza non sono ammissibili al rimborso somme corrisposte o che si intendono corrispondere per riconoscimento di periodi di servizi resi dai giovani prima della data di immissione nei ruoli o, comunque, prestati anteriormente al 1° gennaio 1984. Gli oneri per eventuali benefici retributivi, riconosciuti e non spettanti, non possono concorrere in alcun caso alla quantificazione degli importi da porre a carico dello Stato, ma debbono restare a carico dei bilanci degli enti locali.

Per quanto concerne le modalità di inserimento nei ruoli, sempre al fine di quantificare gli importi da chiedere a rimborso, deve essere tenuta presente la disposizione del secondo comma dell'art. 5 della più volte richiamata legge n. 138/1984 che consente l'inquadramento del personale giovanile in livelli uguali o equiparabili — per qualifiche funzionali e profili professionali — a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità prevista dall'art. 26-*ter* del predetto decreto-legge n. 663/1979, convertito nella già menzionata legge n. 33/1980.

§ 4. *Responsabilità degli enti richiedenti.*

Le disposizioni sopra illustrate si applicano ai rimborsi da richiedere ed a quelli già disposti.

Gli enti che eventualmente avessero operato in maniera difforme sono tenuti a darne immediata comunicazione alla prefettura della rispettiva provincia e quindi, per consentire l'esatta quantificazione delle spese effettivamente rimborsabili, debbono trasmettere alla stessa prefettura nuovi certificati «modello *A*» a saldo, opportunamente rettificati, in sostituzione di quelli in precedenza prodotti.

§ 5. *Adempimenti delle prefetture.*

Le prefetture sono pregate di consegnare copia della presente circolare agli enti interessati che occupano personale giovanile assicurando loro la collaborazione necessaria al superamento di eventuali difficoltà che dovessero presentarsi.

Sono pregate, inoltre, di far conoscere con la necessaria sollecitudine i nominativi degli enti che comunicheranno difformità di applicazione della legge e, successivamente, di trasmettere, regolarmente vistati, i certificati a rettifica che perverranno dagli enti interessati.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di adempimento.

p. *Il Ministro:* FAUSTI

88A3240

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni consolari

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ugo Piccoli, console onorario in Bujumbura (Burundi), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio della Repubblica del Burundi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, limitatamente ai residenti nella circoscrizione, previa autorizzazione, caso per caso, dell'Ambasciata d'Italia in Kampala;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione.

Roma, addì 21 luglio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Avelino Fregonese, vice console onorario in Paranaguà (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Paranaguà, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 21 luglio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3227

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 4845 Div. 1ª del 12 settembre 1987, l'Università degli studi di Milano, è stata autorizzata ad accettare dalla Tektronic S.p.a., la donazione consistente in sette apparecchiature relative al sistema di intelligenza artificiale del valore complessivo di L. 85.054.200.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4889 Div. 1ª del 12 settembre 1987, l'Università degli studi di Milano, è stata autorizzata ad accettare dalla Intel Corporation Italia S.p.a, la donazione consistente in un personal computers SYS 310 AP42XN con sistema operativo X e NIX e scheda per il collegamento con PC-IBM del valore complessivo di L. 38.500.000.

88A3212

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/236 del 25 febbraio 1987, l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare dalla ditta G.D. S.p.a. di Bologna, la donazione consistente nella somma di L. 1.030.000.000, da destinare all'istituto di ematologia «L. e A. Seragnoli», con sede nel Policlinico S. Orsola di Bologna.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/510 del 28 maggio 1987, l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla sig.ra Innocenza Di Giovanna ved. Righini, consistente nella somma di L. 1.700.000, da destinare all'istituto di radioterapia «L. Galvani» della facoltà di medicina e chirurgia.

88A3213

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine n. 3639/A.S. del 28 luglio 1987, l'Università degli studi di Udine, è stata autorizzata ad accettare dalla Banca popolare di Cividale, la donazione consistente in sessanta volumi e settantuno annate di riviste di biologia, di sistematica zoologica, di entomologia e di etologia, per un valore di L. 10.000.000, da destinare all'Università degli studi di Udine.

88A3214

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 18412/2ª Sett. del 9 settembre 1987, l'Università degli studi di Ferrara, è stata autorizzata ad accettare dalla Federazione italiana pentathlon moderno di Roma, la donazione consistente nella somma di L. 12.500.000 «una tantum», da destinare alla cattedra di biochimica applicata per ricerche svolte dalla cattedra stessa.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 18413/2ª Sett. del 9 settembre 1987, l'Università degli studi di Ferrara, è stata autorizzata ad accettare dal prof. Antonio Rossi, la donazione consistente in una enciclopedia americana della Grolier in trenta volumi, un atlante e un dizionario del valore complessivo di L. 2.000.000, da destinare alla facoltà di magistero.

88A3215

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 2106/87 Sett. II del 23 settembre 1987, l'Università degli studi di Padova, è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Fisons S.p.a. di Milano, la donazione consistente nella somma di L. 13.000.000, da destinare all'istituto di medicina del lavoro per le ricerche nel campo della prevenzione farmacologica dell'asma professionale.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2108/87 Sett. II del 23 settembre 1987, l'Università degli studi di Padova, è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Lofarma S.p.a. di Milano, la donazione consistente in un incubatore cellulare che viene utilizzato per la coltivazione di cellule in vitro, da destinare all'istituto di medicina del lavoro.

88A3216

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 5085/1° S.A. del 23 luglio 1987, l'Università degli studi di Parma, è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

donazione disposta da Jezek Umberto (detto Mojmir), consistente in cinquecentottantaquattro disegni a tecnica varia (pennarello, china, collage e tempera) del valore unitario di L. 100.000 cadauno per un valore di L. 58.400.000;

la donazione disposta dagli: Alpago-Novello in Ferrerio Luisa, Alpago-Novello Adriano, Alpago-Novello in Polettini Arpalice, consistente in un archivio professionale dell'arch. Alberto Alpago-Novello per un valore di L. 1.000, da destinare al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento dell'arte contemporanea di detta Università.

88A3217

Autorizzazione all'Università degli studi di Reggio Calabria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1318 Div. 2 del 14 settembre 1987, l'Università degli studi di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad accettare dalla società Honeywell - Bull, la donazione consistente in nove personal-computer, da destinare all'Università medesima.

88A3218

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Iemsa, in Milano

Con decreto ministeriale 13 luglio 1988 la riscossione del carico tributario di L. 208.570.000 dovuto dalla S.p.a. Iemsa, con sede in Milano, è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A3211

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Serra d'Ivrea», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso del riferimento al nome di vitigni.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982, 9 dicembre 1983, ha espresso parere favorevole all'utilizzazione della indicazione geografica «Serra d'Ivrea».

Si precisa che la zona di produzione, delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle province di Torino e Vercelli: Andrate, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Piverone, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Magnano, Roppolo, Sala Biellese, Salussola, Torrazzo, Viverone, Zimone, Zubiena.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica «Serra d'Ivrea», del riferimento al nome dei vitigni di seguito elencati:

provincia di Torino: Avana N, Avarengo N, Barbera N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Doux d'Henry N, Freisa N, Nebbiolo N, Malvasia di Schierano N, Merlot N, Neretto di Bairo N, Plassa N, Sangiovese N, Lambrusca di Alessandria N, Neretta Cuneese N;

provincia di Vercelli; Barbera N, Bonarda piemontese N, Croatina N, Dolcetto N, Freisa N, Nebbiolo N, Uva rara N, Vespolina N, Ancellotta N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Neretto di Bairo N.

I riferimenti ai nomi dei citati vitigni possono essere utilizzati a condizione che i vini derivino da uve, dei rispettivi vitigni, che siano prodotte nella provincia per la quale i vitigni stessi sono stati previsti.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3228

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità o avversità atmosferiche verificatesi nelle regioni Basilicata e Calabria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 21 luglio 1988, n. 788

REGIONE BASILICATA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole:

Matera: gelate del mese di aprile 1988 nel territorio dei comuni di Aliano, Bernalda, Calciano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Salandra, Scanzano Jonico, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico e Tursi.

Potenza: gelate del mese di aprile 1988 nel territorio dei comuni di Armento, Missanello, Sant'Arcangelo, Tolve, San Chirico Nuovo, Oppido Lucano e Genzano di Lucania.

Decreto ministeriale 21 luglio 1988, n. 789

REGIONE CALABRIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture e infrastrutture aziendali:

Catanzaro: violenti nubifragi del 15 novembre 1987 nel territorio dei comuni di Catanzaro, Albi, Caraffa, Borgia, Fossato Serralta, Magisano, Pentone, Pelermiti, Squillace, San Floro, Staletti, Sellia S., Marcellinara, Settingiano, Taverna, Tiriolo, Zagarise, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Gimigliano, Cicala, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Acquaro, Dasà, Dinami, Montepaone, Montauro, Badolato, Soverato, Gagliato, Petrizzi, Sorianello, Soriano, Pizzoni, Vazzano, Gerocarne, Arena, Nardodipace, Isca sullo Ionio, Carfizzi, Castelsilano, Cirò, Cirò M., Crucoli, Melissa, Pallagorio, Savelli, San Nicola dell'Alto, Umbriatico, Verzino, Gasperina, Joppolo, Nicotera, Drapia, Caccuri.

Le regioni Basilicata e Calabria, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A3272

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 9 luglio 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 6 ottobre 1976 alla impresa Caffaro - S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1, del presidio sanitario denominato Atomol Caffaro, già registrato al n. 2336.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1986 alla impresa Caffaro - S.p.a., con sede in Milano, del presidio sanitario denominato Binap, già registrato al n. 6804.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 30 settembre 1976 alla impresa Caffaro - S.p.a., con sede in Milano, del presidio sanitario denominato Grebol Caffaro, già registrato al n. 2320.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1980 alla impresa Internazionale B.P.D. S.r.l., con sede in Paganica (L'Aquila), del presidio sanitario denominato Orthocide P 10, già registrato al n. 3413.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 24 giugno 1974 alla impresa Ravit - S.p.a., con sede in Torino, del presidio sanitario denominato R 6/C, già registrato al n. 1500.

88A3185

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantaquattro e con scadenza 31 ottobre 1988, semestrali con durata giorni centottantacinque e con scadenza 31 gennaio 1989 e annuali con durata giorni trecentosessantasette e con scadenza 31 luglio 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 1988 relativi *alla emissione dei B.O.T. con durata novantaquattro*, centottantacinque e trecentosessantasette giorni fissata per il 29 luglio 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni è di L. 97,28, quello dei buoni a centottantacinque giorni è di L. 94,87 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni è di L. 89,75, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A3298

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1988 rispetto a luglio 1987 risulta pari a più 4,9 (quattrovirgolanove).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1988 rispetto a luglio 1986 risulta pari a più 9,5 (novevirgolacinque).

88A3277

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100881840) L. 800